

## SCADENZARIO NOVEMBRE 2017

---

- 31.10.17 ⇒ ISTANZA DI RIMBORSO INFRANNUALE DEL CREDITO IVA RELATIVO AL 3° TRIMESTRE DELL'ANNO:**  
termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al 3° trimestre dell'anno.  
**Soggetti:**  
Sono tenuti all'adempimento i contribuenti IVA ammessi ai rimborsi trimestrali  
**Modalità:**  
L'istanza va presentata, esclusivamente in via telematica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e va accompagnata dalle stesse garanzie previste per il rimborso annuale. I contribuenti in possesso dei requisiti per chiedere il rimborso infrannuale possono usare l'eccedenza in compensazione con il mod. F24  
**Codice tributo:**  
In caso di utilizzo in compensazione:  
- 6038: Credito IVA art. 38-bis, comma 2 DPR 633/1972 3 trimestre
- 02.11.17 ⇒ IMPOSTE SUL REDDITO – IRPEF, IRES, IRAP – ACCONTI D'IMPOSTA PER IL 2017:**  
inizia a decorrere – e scade il 30 novembre - il termine utile per il versamento della seconda o unica rata di acconto d'imposta ai fini delle imposte dirette e dell'Irap per il 2017.  
Il contribuente ha facoltà di calcolare gli acconti su base previsionale (tenendo conto del reddito imponibile previsto per l'anno in corso) anziché su base storica.  
Codici tributo:  
**2002** – IRES ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE  
**3813** – IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
- 15.11.17 ⇒ IVA - FATTURAZIONE DIFFERITA:**  
ultimo giorno utile per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documento di trasporto spedite o consegnate nel mese precedente.
- 16.11.17 ⇒ RAVVEDIMENTO - VERSAMENTO TARDIVO IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE (ART. 13 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 472/97):**  
scade il termine per l'effettuazione del versamento entro 30 giorni del tributo non versato o versato in misura insufficiente o versato in ritardo, con l'applicazione della sanzione ridotta nella misura del 3% (30% x 1/10), oltre agli interessi di mora, calcolati con maturazione giorno per giorno.  
La sanzione viene applicata in misura ridotta semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, abbiano avuto formale conoscenza.  
La norma prevede il contestuale pagamento del tributo assieme agli interessi, nonché della relativa sanzione, tramite il mod. F24.  
Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione ai fini **IVA** deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8904**.  
Il versamento della sanzione relativa alla regolarizzazione di versamento di ritenute da parte dei sostituti d'imposta, deve essere effettuato con il mod. F24 **codice 8906**.  
Le sanzioni in misura percentuale vanno versate con arrotondamento al centesimo di euro; eventuali sanzioni in misura fissa devono essere versate mediante importi con troncamento dei decimali di euro.  
Si ricorda che la sanzione deve essere calcolata mediante arrotondamento del risultato **all'unità di euro per troncamento**.  
Esempio:  
**€ 258,23 x 1/8 = € 32,278 – sanzione € 32,00**

- 16.11.17 ⇒ DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RATEIZZAZIONE IMPOSTE – TITOLARI DI PARTITA IVA:**  
per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi, e con scadenza delle rate successive alla prima:
- entro il giorno **16** di ciascun mese, salvo proroga per il mese di agosto, per i soggetti titolari di partita Iva;
  - entro la **fine** di ciascun mese per gli altri contribuenti,
- scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita Iva.  
In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di **novembre**.
- 16.11.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI MENSILI:**  
scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al mese di **ottobre 2017**, ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.  
L'importo da versare dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.  
**CONTABILITÀ PRESSO TERZI:** lo stesso DPR n. 100/98 ha introdotto la facoltà – per i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della contabilità e ne abbiano dato comunicazione all'ufficio Iva nella dichiarazione relativa all'anno precedente – di fare riferimento, ai fini della liquidazione mensile, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente.
- 16.11.17 ⇒ IVA - CONTRIBUENTI TRIMESTRALI:**  
scade il termine per l'effettuazione del versamento sulla base della liquidazione relativa al terzo trimestre (luglio-settembre 2017), ai sensi del DPR 23.3.98 n. 100. Se l'importo non supera € 25,82 il versamento è effettuato insieme a quello relativo al trimestre successivo.  
Ricordiamo che le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1%, ad eccezione dei versamenti trimestrali effettuati a norma dell'art. 74, quarto comma.
- 16.11.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI:**  
scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di ottobre (cod. 1038 – 1040).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.
- 16.11.17 ⇒ IRPEF - RITENUTE SU LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATO:**  
scade il termine per versare tramite il mod. F24 le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese di ottobre (cod. 1001 – 1002 – 1004 - 1012 ecc.).  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.
- 16.11.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA:**  
scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 del contributo alla Gestione Separata Inps, sui compensi corrisposti nel mese di ottobre ai percettori di reddito derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.
- 16.11.17 ⇒ INPS – VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI LAVORATORI DIPENDENTI:**  
scade il termine per il versamento tramite il mod. F24 dei contributi INPS del mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato all'unità di euro.
- 16.11.17 ⇒ ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF:**  
scade il termine, da parte del sostituto d'imposta, per il versamento tramite il mod. F24 della rata relativa all'addizionale regionale e comunale, nonché quelle relative all'anno 2017 per i lavoratori licenziati e/o liquidati nel mese precedente.  
L'importo dovrà essere arrotondato al centesimo di euro.  
Codici tributo:
- 3802 addizionale regionale

- 3848 addizionale comunale. Saldo
- 3847 addizionale comunale. Acconto 2017

**16.11.17 ⇒ INAIL:**

scade il termine per il versamento della 4<sup>a</sup> rata del premio Inail relativo all'autoliquidazione 2016/2017.

**20.11.17 ⇒ ENASARCO:**

scade il termine per il versamento dei contributi sulle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente e rappresentante, anche se non ancora pagati, per il terzo trimestre 2017.

**21.11.17 ⇒ FONDAPI:**

scade il termine per il versamento dei contributi relativi al bimestre settembre - ottobre 2017 nonché l'invio della distinta di contribuzione on-line. I versamenti vanno effettuati esclusivamente con accredito bancario, con arrotondamento al centesimo di euro.

**27.11.17 ⇒ IVA – SCAMBI INTRACOMUNITARI – ELENCHI INTRASTAT MENSILI:**

scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi per i contribuenti tenuti alla presentazione mensile, al mese di **ottobre 2017**:

- delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni;
- delle prestazioni di servizi in ambito comunitario, resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati membri relativi;

La presentazione degli elenchi avviene con cadenza mensile; è prevista tuttavia la presentazione con cadenza trimestrale qualora, per ciascuna tipologia di operazioni, non sia superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. Si vedano al riguardo il D.M. 22 febbraio 2010 e la Circ. Ag. Entrate n. 14/E del 18 marzo 2010.

**Presentazione:**

I nuovi elenchi Intrastat, approvati con determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22 febbraio 2010, devono essere presentati all'Agenzia delle dogane esclusivamente in via telematica.

**30.11.17 ⇒ I.V.A. - ADEMPIMENTI DI FINE MESE:**

**Fatture d'acquisto:** il termine per la registrazione delle fatture di acquisto è stabilito entro l'anno nella cui dichiarazione viene esercitato il diritto di detrazione della relativa imposta (comma 1 così reinserito dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.lgs. 2.9.97, n. 313 / decorr. 1.1.98).

Quanto suddetto vale anche per le carte carburanti con Iva detraibile.

**Acquisti agevolati:** i contribuenti che si avvalgono della facoltà di acquistare o importare beni e servizi senza il pagamento dell'imposta, devono annotare entro oggi l'ammontare di riferimento delle esportazioni utilizzabili all'inizio del secondo mese precedente e quello degli acquisti e delle importazioni fatte nello stesso mese senza pagamento dell'imposta.

**Sedi secondarie:** per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non vi provvedano direttamente, le operazioni di fatturazione, registrazione ed annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relative alle operazioni effettuate **nel mese precedente**, devono essere effettuate entro oggi da parte dell'impresa madre.

**Scambi intracomunitari - Autofatture:** scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente.

**Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri:** i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto nell'esercizio d'impresa devono rilevare - alla fine del mese o del trimestre - il numero dei chilometri (dal contachilometri del mezzo) da riportare nell'apposita scheda (mensile o trimestrale) carburanti.

**30.11.17 ⇒ INPS UNIEMENS:**

scade il termine per la presentazione in via telematica delle denunce retributive mensili con i dati relativi al mese di ottobre 2017.

**30.11.17 ⇒ FASI:**

scade il termine per il versamento della quota contributiva relativa al 4<sup>a</sup> trimestre 2017.

**30.11.17 ⇒ CEDOLA SECCA AFFITTI - VERSAMENTO:*****Adempimento:***

Termine ultimo per il versamento della seconda rata nella misura del 60% (se l'acconto complessivo è pari o superiore ad euro 257,52) o dell'unica rata dell'acconto dovuto.

***Soggetti:***

Sono tenuti all'adempimento i titolari di contratti di locazione per i quali si è optato per la tassazione sostitutiva.

***Modalità:***

Versamento mediante modello F24, esclusivamente per via telematica da parte dei titolari di partita IVA

**30.11.17 ⇒ ACCONTI D'IMPOSTA – IRPEF – IRAP – SECONDA O UNICA RATA – PERSONE FISICHE E SOCIETA' DI PERSONE - VERSAMENTO:**

scade il termine per l'effettuazione del versamento della seconda o unica rata d'acconto dovuto per il 2017. Per il periodo d'imposta 2017 l'acconto è stabilito nella misura del 100%.

L'importo da versare è pari all'acconto così calcolato, al netto della prima rata eventualmente già versata (in unica soluzione o in forma rateizzata).